

Quesiti di Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

S.R.L.- ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

QUESITO:

Una società a responsabilità limitata è proprietaria di un immobile. E' composta da due soci con quote il socio A del 65 % ed il socio B del 35%. Poiché avrebbero deciso di effettuare la vendita dell'immobile di proprietà, si é posto il problema se fosse possibile attribuirlo, con regolare atto del notaio, al socio A senza esborso di denaro, bensì attraverso la liquidazione delle quote di utili accantonate nel tempo, che ammonteranno a circa euro 475.382,13, considerando anche che attualmente non esiste la piena liquidità per poter liquidare tutti gli utili. Tipologia dell'immobile A/10. Rendita € 437,50. Vendita prevista al valore di € 415.000.

C.G.S.



RISPOSTA:

La società dispone di riserve per 475.382 euro e vorrebbe distribuirle in natura, per il 65% e quindi per 309.000 euro circa, al socio che possiede questa percentuale di partecipazione.

Non entro negli aspetti tributari dell'operazione, perché questa Rubrica si occupa degli aspetti societari; mi limito però ad inquadrare l'operazione nell'ambito delle assegnazioni ex art.2, comma 2, n.6 legge Iva ed ex art.9, 85, comma 2, e 86, comma 1, lett.c), Tuir. Tra l'altro, sarebbe interessante sapere se per la società l'immobile è un bene-merce o un bene strumentale, anche se propenderei per la seconda ipotesi.

GIUSTIFICAZIONE ECONOMICA DELL'OPERAZIONE

Venendo agli aspetti squisitamente societari, l'unico problema che mi sembra importante risolvere è **la giustificazione** economica dell'operazione di distribuzione di una parte di patrimonio netto, **solo a favore di un socio e non di entrambi**. Nel senso che potrebbe essere un'operazione viziata da **eccesso di potere** del socio di

maggioranza. Siccome però dal quesito pare essere stato raggiunto un accordo¹ tra i soci, questo problema potrebbe essere agevolmente superato verbalizzando tale accordo ed iscrivendolo nel libro delle decisioni dei soci.

Occorre inoltre tener presente che si tratta comunque di una **distribuzione di utili** e come tale **deve risultare da apposita decisione dei soci**, in occasione dell'approvazione del bilancio o in separata sede, ma in questo caso vedremo che ci sono particolari adempimenti da rispettare.

DECISIONE CONTESTUALE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Se i soci deliberano la distribuzione degli utili **in sede di approvazione di bilancio** non hanno altro obbligo che quello della registrazione della delibera, presso l'Ufficio delle Entrate, ed assoggettarla ad imposta fissa di registro.

DECISIONE SUCCESSIVA ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Trattandosi - nel caso specifico - di distribuzione di riserve, la dottrina maggioritaria (**attenzione: la giurisprudenza non si è ancora espressa in materia!**) ammette che la decisione possa essere presa **in un secondo momento** e non necessariamente in sede di approvazione del bilancio. Ma in questo caso, è opportuno predisporre un **prospetto contabile che attesti il risultato d'esercizio** fino ad allora prodotto (infatti, al momento della delibera la società potrebbe presentare una perdita tale da rendere inesistenti le riserve) e che quindi esiste la **liceità della distribuzione**.



Inoltre, esistono altri limiti alla distribuzione degli utili:

1. nel caso di **perdite pregresse** che abbiano intaccato il capitale sociale, prima di distribuire utili è necessario reintegrare il capitale sociale o ridurlo in misura corrispondente alle perdite subite;
2. nel caso in cui figurino in bilancio **costi pluriennali**, finché non è completato il loro ammortamento possono essere ripartiti utili solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire la parte di tali costi ancora risultante dal bilancio (art. 2426 c. 1 n. 5 c.c.);

¹ IL SOCIO DI MINORANZA POTREBBE RINUNCIARE ALLA SUA QUOTA, RINVIANDO LA COSA AL FUTURO O POTREBBE ESSERE LIQUIDATO IN DENARO PER IL CONTROVALORE DELLA SUA PARTECIPAZIONE.

3. se gli utili risultano **non riscossi da oltre 5 anni**, pur avendo la società deliberato la loro distribuzione, si sono prescritti e restano acquisiti al patrimonio netto per essere distribuiti in sede di liquidazione della società, salvo patto contrario.



In conclusione, se l'operazione può essere validamente giustificata sotto il profilo economico, non vedo limitazioni particolari per l'assegnazione dell'immobile al socio di maggioranza, in sede di distribuzione delle riserve, ovviamente dopo aver rispettato tutte le formalità societarie appena descritte.

DATA 4 NOVEMBRE 2009